

Nota esplicativa sull'Assegno unico e universale per i figli a carico

(A cura di Lorenzo Lusignoli)

Il decreto legislativo 230/2021 introduce l'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUUF), una misura strutturale che entra in vigore l'1 Marzo del 2022, sostituendo le seguenti misure oggi vigenti: le detrazioni fiscali per i figli a carico, gli assegni al nucleo familiare, gli assegni al terzo figlio, i premi alla nascita e gli assegni di natalità (quest'ultima misura è a carattere temporaneo, ma finora era stata rifinanziata ogni anno).

Beneficiari

Tutti i figli facenti parte il nucleo familiare a fini ISEE se minori (per i nuovi nati a partire dal settimo mese di gravidanza), o se maggiorenni con età inferiore a 21 anni e rispondenti ad uno dei seguenti requisiti: frequentanti un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea; svolgenti tirocinio o attività lavorativa con reddito inferiore a 8.000€ annui; registrati come disoccupati o in cerca di lavoro presso i CPI; svolgenti servizio civile universale. Tutti i figli disabili sono beneficiari dell'assegno a prescindere dalla loro età.

Requisiti anagrafici

Per avere diritto all'assegno occorre essere congiuntamente:

- cittadini italiani o membri di uno stato UE, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o stranieri extra UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari del permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di quello per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore ai sei mesi;
- soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- residenti o domiciliati nel nostro Paese;
- residenti ora o in passato in Italia per almeno due anni ovvero titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

Beneficio economico

L'importo del beneficio varia in base all'ISEE del nucleo familiare. In caso di domanda senza presentazione di ISEE l'importo dell'assegno per ogni figlio è quello minimo previsto, comprensivo però delle eventuali maggiorazioni.

In particolare, l'assegno è massimo e pari a 175€ al mese per ciascun figlio minorenni se l'ISEE del nucleo è pari o inferiore a 15.000€.

L'importo scende gradualmente da 175€ a 50€ mensili al crescere dell'ISEE per i figli nei nuclei con ISEE da 15.000€ a 40.000€ (per il dettaglio si rimanda alla tabella 1 del dgs 230/2021); per livelli di ISEE superiori a 40.000€ l'importo dell'assegno per ogni figlio resta costante a 50€ mensili.

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, o se disabile senza limiti di età, l'importo dell'assegno è pari ad 85€ mensili per i nuclei con ISEE non superiore a 15.000€.

Tale importo scende gradualmente al crescere dell'ISEE del nucleo fino a raggiungere un minimo di 25€ mensili per ogni figlio appartenente a nuclei con ISEE pari o superiori a 40.000€.

Vi è una serie di maggiorazioni mensili di seguito elencate che tengono conto delle specificità familiari.

- Nelle famiglie numerose +85€ per ciascun figlio successivo al secondo, se l'ISEE del nucleo è non superiore a 15.000€, che si riducono gradualmente al crescere dell'ISEE fino a raggiungere un minimo di +15€ per ISEE uguali o maggiori a 40.000€.
- Per ciascun figlio con disabilità minorenni +85€ se la disabilità (a fini ISEE) è media, +95€ se la disabilità è grave, +105€ in caso di non autosufficienza; per ciascun figlio disabile maggiorenne ma con età inferiore a 21 anni +80€ mensili a prescindere dalla sua condizione.
- Nel caso di madri di età inferiore a 21 anni l'importo dell'assegno per ciascun figlio (nonché l'eventuale maggiorazione dal terzo figlio) è aumentato di 20€ mensili.
- Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori l'importo dell'assegno (solo per i figli minori) è maggiorato di 30€ a figlio per i nuclei con ISEE fino a 15.000€; successivamente la maggiorazione decresce gradualmente all'aumentare dell'ISEE fino ad annullarsi per i nuclei con ISEE almeno pari a 40.000€.
- Per i nuclei familiari con 4 o più figli c'è una maggiorazione forfettaria di 100€.

Gli importi dell'Assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Maggiorazione transitoria perequativa

Allo scopo di garantire la progressività e coprire eventuali perdite derivanti dalla riforma, anche se per un tempo limitato ed in misura parziale, per i nuclei che hanno percepito nel 2021 gli ANF con ISEE non superiore a 25.000€, è prevista un'apposita maggiorazione perequativa per il primo triennio. Tale maggiorazione opera sul nuovo assegno in misura intera nel 2022 (da Marzo a Dicembre), in misura ridotta a 2/3 nel 2023 ed in misura ridotta a 1/3 nel 2024 e nei primi due mesi del 2025. Questa maggiorazione è determinata sommando una componente familiare non effettiva ma teorica, che dipende dalla situazione reddituale e dalla composizione familiare, ed una teorica componente fiscale, che è calcolata in base alla media sul reddito dichiarato delle detrazioni per figli a carico (per il dettaglio del calcolo si rimanda alle tabelle A, B, C, D del dlgs 230/2021) e confrontandola col previsto valore del nuovo assegno, integrandone eventualmente l'importo nel caso quest'ultimo risulti inferiore.

Domanda, erogazione e periodicità dell'Assegno

La domanda è presentata annualmente da un genitore a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno in modalità telematica all'INPS ovvero attraverso i Patronati. La prestazione decorre entro 60 giorni a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, e tuttavia se questa viene fatta entro il 30 Giugno, l'assegno viene riconosciuto a partire dal 1 Marzo.

L'assegno viene corrisposto tramite accredito su iban ovvero mediante bonifico domiciliato a favore del richiedente o suddiviso in eguale importo tra i genitori (o al genitore affidatario in caso di affido esclusivo con mancato accordo, o all'affidatario in caso di assenza del genitore comunque ad interesse esclusivo del minore).

I figli maggiorenni possono richiedere direttamente l'assegno con le medesime modalità ricevendolo direttamente al posto dei genitori.

Per i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) l'assegno viene concesso unitamente ad esso, ma in sostituzione alla quota del RdC relativa ai figli, che dunque viene sottratta dall'importo mensile della prestazione.

La periodicità della prestazione, per il calcolo dell'importo in riferimento all'ISEE, va dal 1 Marzo di ogni anno fino al 28 Febbraio dell'anno successivo.

Compatibilità ed esenzioni

Il nuovo Assegno è compatibile con eventuali misure regionali e/o locali a favore dei figli e, pur facendo parte del reddito a fini ISEE, non concorre alla formazione del reddito a fini fiscali. Inoltre l'assegno non rileva all'interno del reddito ai fini del calcolo del RdC.

Monitoraggio e valutazione

Viene costituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale presso il Dipartimento delle politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con scopo di analisi, monitoraggio e valutazione dell'impatto della misura. L'Osservatorio ha il compito di predisporre una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Assegno, utilizzando allo scopo anche i risultati dell'osservatorio statistico sulla nuova misura aggiornato mensilmente dall'INPS, nonché le relazioni trimestrali effettuate da questo istituto sugli aspetti amministrativi-gestionali della nuova misura. Oltre al suo Presidente, l'organismo sarà composto da un rappresentante per ciascuna delle seguenti istituzioni: MEF, MLPS, INPS, ISTAT, Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Conferenza Unificata. Faranno inoltre parte dell'Osservatorio anche due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

Abrogazioni e modifiche

Vengono sostituiti dalla nuova prestazione, dunque abrogati a partire dall'1 Marzo 2022: gli assegni al nucleo familiare per i figli, le detrazioni fiscali per i figli a carico fino a 21 anni, le prestazioni per i figli orfanili, gli assegni al terzo figlio. A partire dal 1 Gennaio 2022 viene anche abrogato il premio alla nascita.

Inoltre non viene più rifinanziato a partire dal 2022 l'assegno di natalità.

L'assegno temporaneo per i figli minori viene prorogato per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022.

Costo della misura e Finanziamento

Gli oneri per il nuovo assegno variano dai 15,1 miliardi per il 2022 (nel quale la misura è operativa per 10 mesi) ai 19,5 miliardi a regime a decorrere dal 2029, finanziati questi ultimi per circa 6,9 miliardi da nuove risorse provenienti dalla Legge di Bilancio per il 2020 e per i rimanenti 12,6 miliardi dalle risorse provenienti dalle misure abolite o da Fondi preesistenti assorbiti. Il finanziamento tiene conto di un *take-up* incompleto della misura da parte di coloro che oggi non sono destinatari degli ANF.